



COMUNE DI GENOVA



9 marzo 2017
Prot. PG/2017/ 82056

Ai Presidenti di Municipio

e p.c. Ai Segretari Generali Municipi

Al Direttore Manutenzioni
e Sviluppo Municipi
Marco Pasini

OGGETTO: proposta di Giunta al Consiglio n. 64/2017 – modifiche al Regolamento per il decentramento e la partecipazione municipale, in tema di parità di accesso alle cariche elettive e agli organi esecutivi dei Municipi ai sensi della L. 215/2012

Gentilissimi Presidenti,

con la presente desidero comunicarvi che la Giunta comunale, nella seduta del 9 marzo, ha approvato la proposta di Giunta al Consiglio di cui all'oggetto, che modifica alcuni articoli del "Regolamento per il decentramento e la partecipazione municipale", in adeguamento alle più recenti norme statali in tema di parità di accesso alle cariche elettive (L. 215/2012) e agli organi esecutivi (L. 56/2014).

Poiché si tratta di adeguamenti dovuti per legge, su cui non sussistono profili di discrezionalità, mi premeva comunicarvi in anticipo, per evitare malintesi, che non verrà richiesto parere ai Consigli municipali.

In particolare le modifiche riguardano:

- computo dei generi in sede di presentazione delle liste per le elezioni del Consiglio municipale e relativo arrotondamento a favore del genere meno rappresentato (art.19);
- espressione delle preferenze per i candidati a Consigliere municipale, sulla base della parità di genere, che consentirà agli elettori di esprimere uno o due voti di preferenza. In tale ultima evenienza, le preferenze dovranno riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza (art. 23);
- criteri numerici di composizione delle Giunte municipali, per cui nessuno dei due sessi potrà essere rappresentato in misura inferiore al 40%, con arrotondamento aritmetico (art.50).

Tali adeguamenti sono necessari per legge ed in particolare disposti dall'art. 17, comma 5 del D. Lgs. 267/2000 (Testo Unico Enti Locali), ai sensi del quale "Le modalità di elezione dei consigli circoscrizionali e la nomina o la designazione dei componenti degli organi esecutivi sono comunque disciplinate in modo da garantire il rispetto del principio della parità di accesso delle donne e degli uomini alle cariche elettive, secondo le disposizioni dell'articolo 73, commi 1 e 3, e agli uffici pubblici".

Cordiali saluti,

L'Assessore
Giovanni Crivello

Comune di Genova |
Assessorato Lavori Pubblici e Manutenzioni, Protezione Civile, Rapporti con i Municipi |
Via di Francia, 1 | 16149 Genova |
Tel 010 5573426 / 5573730 / 5573157 / 5573425 - Fax 010 5573732 |
asslavoriemantenzioni@comune.genova.it |

GENOVA
MORE THAN THIS



COMUNE DI GENOVA

103 0 0 - DIREZIONE SEGRETERIA ORGANI ISTITUZIONALI
Proposta di Deliberazione N. 2017-DL-64 del 02/03/2017

MODIFICHE AL "REGOLAMENTO PER IL DECENTRAMENTO E LA PARTECIPAZIONE MUNICIPALE", IN TEMA DI PARITA' DI ACCESSO ALLE CARICHE ELETTIVE E AGLI ORGANI ESECUTIVI DEI MUNICIPI AI SENSI DELLA L. 215/2012.

Su proposta del Sindaco, di concerto con l'Assessore alle pari opportunità Elena Fiorini e l'Assessore ai rapporti con i Municipi Giovanni Crivello;

Premesso che

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 83 del 10.10.2006 è stato modificato lo Statuto comunale, istituendo i Municipi, quali "*particolari e più accentuate forme di decentramento di funzioni e di autonomia organizzativa e funzionale*" ai sensi dell'art. 17, comma 5 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo Unico Enti Locali);
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 6 del 6.2.2007 è stato approvato il "Regolamento per il decentramento e la partecipazione municipale" (di seguito indicato come Regolamento);

Dato atto che

- l'art. 2, comma 1 della L. 23.11.2012, n. 215 rubricato "Parità di accesso alle cariche elettive e agli organi esecutivi dei Comuni e delle Province" ha inserito previsioni normative per promuovere il riequilibrio della parità di genere nella formazione delle liste per l'elezione del Consiglio comunale e l'espressione delle preferenze da parte dei cittadini in occasione delle menzionate consultazioni comunali, modificando come segue l'art. 73 del Testo Unico Enti Locali:
comma 1 "*Le liste per l'elezione del consiglio comunale devono comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai due terzi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da comprendere nella lista contenga una cifra decimale superiore a 50 centesimi. Nelle liste dei candidati nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore a due terzi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato da comprendere nella lista contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi*";
comma 3 "*Il voto alla lista viene espresso, ai sensi del comma 3 dell'art. 72, tracciando un segno sul contrassegno della lista prescelta. Ciascun elettore può altresì esprimere, nelle apposite righe stampate sotto il medesimo contrassegno, uno o due voti di preferenza, scri-*

vendo il cognome di non più di due candidati compresi nella lista da lui votata. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza. I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri 3";

- il sopracitato art. 2, comma 1 ha altresì modificato l'art. 17, comma 5 del Testo Unico Enti Locali, che, pertanto, oggi, in riferimento alle circoscrizioni di decentramento amministrativo risulta così riformulato: *"Nei comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti, lo statuto può prevedere particolari e più accentuate forme di decentramento di funzioni e di autonomia organizzativa e funzionale, determinando, altresì, anche con il rinvio alla normativa applicabile ai comuni aventi uguale popolazione, gli organi di tali forme di decentramento, lo status dei componenti e le relative modalità di elezione, nomina o designazione. Le modalità di elezione dei consigli circoscrizionali e la nomina o la designazione dei componenti degli organi esecutivi sono comunque disciplinate in modo da garantire il rispetto del principio della parità di accesso delle donne e degli uomini alle cariche elettive, secondo le disposizioni dell'articolo 73, commi 1 e 3, e agli uffici pubblici. Il consiglio comunale può deliberare, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, la revisione della delimitazione territoriale delle circoscrizioni esistenti e la conseguente istituzione delle nuove forme di autonomia ai sensi della normativa statutaria";*
- l'art. 1, comma 137 della L. 7.4.2014, n. 56 (Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni) in tema di composizione delle Giunte, dispone che *"Nelle giunte dei comuni con popolazione superiore a 3000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico";*
- lo Statuto comunale, per la parte inerente i Municipi, introdotta con deliberazione del Consiglio comunale n. 83 del 10.10.2006, già contiene disposizioni in tema di pari opportunità e di tutela della parità di genere per gli ambiti sopra visti, e segnatamente:
Art. 62, comma 4: *"In ciascuna lista per l'elezione del Consiglio del Municipio, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi";*
art. 64, comma 1, secondo periodo: *"La composizione della Giunta municipale deve garantire la rappresentanza dei due sessi";*
art. 69, comma 2, secondo periodo: *"L'individuazione degli Assessori municipali da parte del Presidente deve garantire in ogni caso la rappresentanza dei due sessi";*

Considerato pertanto che tali disposizioni statutarie, ancorché antecedenti, risultano in linea con le normative sopravvenute in tema di pari opportunità e di tutela della parità di genere, ma necessitano di previsioni di dettaglio, da definirsi in sede regolamentare, affinché le modalità di elezione dei Consigli municipali e di composizione degli organi esecutivi municipali siano allineati alla normativa nazionale citata;

Ritenuto quindi che occorra modificare il Regolamento adeguandolo alla normativa statale in tema di computo dei generi in sede di presentazione delle liste per le elezioni del Consiglio municipale (art. 19), espressione delle preferenze per i candidati a Consigliere, sulla base della parità di genere (art. 23) e criteri numerici di composizione delle Giunte municipali, quanto a rappresentanza dei due sessi (art. 50);

Dato altresì atto che, con deliberazione del Consiglio comunale n. 4 del 16.2.2010, ad oggetto "Statuto del Comune di Genova. Modifiche", si è proceduto anche ad una revisione della numerazione degli articoli dello Statuto, per cui si rende necessario aggiornare alla stessa i richiami agli articoli dello Statuto, contenuti nel Regolamento;

Ritenuto di non avvalersi della facoltà prevista all'art. 59, comma 1, lettera c) del Regolamento, relativa alla richiesta di parere ai Municipi sulle modifiche proposte, trattandosi di adeguamento necessario a disposizioni di legge nazionale, in conformità all'art. 17, comma 5 del Testo Unico Enti Locali;

Richiamato l'allegato parere in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento espresso dal Responsabile del servizio proponente, nonché il parere di legittimità espresso dal Segretario Generale, e precisato che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, né alcun riscontro contabile, onde non viene richiesto parere di regolarità contabile, né attestazione di copertura finanziaria;

**La Giunta
propone
al Consiglio comunale**

1. Di approvare le modifiche al "Regolamento per il decentramento e la partecipazione municipale" in tema di parità di accesso alle cariche elettive e agli organi esecutivi dei Municipi, come individuate nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di prendere atto del nuovo testo del sopraccitato Regolamento, come modificato dal presente provvedimento e dell'adeguamento all'intervenuta rinumerazione delle norme statuarie operata con deliberazione del Consiglio comunale n. 4/2010, secondo il testo coordinato, allegato B, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3. Di dare atto che con successivo provvedimento di Giunta verrà approvato il modello di scheda elettorale per le elezioni municipali, in conformità a quanto previsto dalla presente deliberazione;
4. Di dare atto altresì che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali;
5. Di disporre, stante l'urgenza di provvedere connessa alle prossime elezioni amministrative, l'immediata eseguibilità della presente deliberazione.

